

b)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1996, n. 48 1)
—
Regolamento sull'esercizio di linee di trasporto funiviario in servizio pubblico
1996

1. (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per il rilascio, la modifica, il rinnovo e la revoca della concessione per le linee di trasporto funiviario per il trasporto in servizio pubblico di persone, cose o misto, per la cessione delle linee, per il collaudo e la revisione dei relativi impianti nonché per la determinazione delle tariffe, determina le caratteristiche dei veicoli degli impianti realizzanti linee di prima categoria, i limiti minimi della garanzia assicurativa contro i rischi connessi con l'esercizio delle linee di trasporto funiviario, la misura del contributo annuo per le spese di sorveglianza nonché le modalità di esercizio delle linee, e definisce il sistema di linee, in attuazione della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, sulla disciplina delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico, di seguito denominata "legge".

(2) Nel presente regolamento l'ufficio provinciale Trasporti funiviari è indicato come "Ufficio" ed il tecnico responsabile preposto agli impianti a fune di cui all'articolo 27 della legge come "tecnico responsabile".

2. (Caratteristiche dei veicoli)

(1) Le caratteristiche dei veicoli degli impianti realizzanti linee di prima categoria di cui all'articolo 2 della legge sono:

- a) capienza minima di quattro persone;
- b) completa protezione dei viaggiatori dagli agenti atmosferici.

3. (Domanda di concessione e documentazione)

(1) La domanda volta ad ottenere la concessione va presentata all'Ufficio, corredata dalla seguente documentazione:

- a) progetto dell'impianto che realizza la linea in unico esemplare o, qualora sia richiesto il parere della commissione consultiva del Ministero dei trasporti per gli impianti funiviari, in duplice esemplare, redatto secondo le modalità di cui all'articolo 4;
- b) relazione sulle finalità dell'impianto e sulla categoria richiesta per la linea con indicazione degli elementi per la determinazione della stessa, redatta secondo le modalità di cui all'articolo 8;
- c) copia autenticata dell'atto di costituzione e dello statuto, qualora il richiedente sia una persona giuridica privata;
- d) ricevuta sul deposito cauzionale nell'ammontare fissato dall'articolo 9.

(2) Nella domanda il richiedente la concessione deve impegnarsi di osservare le disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la costruzione e l'esercizio di impianti a fune in servizio pubblico e le prescrizioni stabilite nel disciplinare - tipo approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. (Progetto)

(1) Il progetto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), firmato dal richiedente la concessione e da un ingegnere esperto in materia, iscritto nell'albo professionale, può essere di massima o esecutivo.

(2) Il progetto esecutivo deve essere costituito dai seguenti elaborati tecnici:

- a) una relazione tecnica illustrativa di tutto l'impianto, redatta secondo le modalità di cui all'articolo 5;
- b) una planimetria generale della zona interessata dall'impianto, rappresentata dalle tavolette in scala 1:25000 dell'Istituto geografico militare, con segnato a tratto rosso il tracciato della linea;
- c) un piano quotato delle stazioni con riportate le curve di livello, in scala adeguata, illustrante sia le soluzioni proposte per facilitare il traffico dei viaggiatori in entrata ed in uscita, sia i collegamenti con eventuali altri impianti della zona;
- d) i profili longitudinali della linea di cui all'articolo 6;
- e) i calcoli relativi alle configurazioni delle funi e le relative verifiche;
- f) i disegni d'insieme delle principali parti dell'impianto nelle proiezioni necessarie e nelle scale adatte;
- g) i disegni delle stazioni e delle relative apparecchiature, unitamente ai calcoli di verifica e di stabilità di tutti gli

elementi interessanti la sicurezza dell'esercizio, salvo quanto previsto al comma 3 per le sciovie;

h) i disegni e i calcoli di verifica dei sostegni di linea e delle relative fondazioni;

i) i disegni e i calcoli di verifica dei veicoli o dei dispositivi di traino e delle relative apparecchiature, sospensioni e attacchi;

j) le descrizioni e gli schemi funzionali dei circuiti elettrici di trazione, di regolazione e comando, di sicurezza e di telecomunicazione, redatti in conformità alle norme del Comitato elettrotecnico italiano (CEI);

k) una dichiarazione di un esperto iscritto all'albo degli agronomi e dottori in scienze forestali che la zona interessata dal tracciato dell'impianto è libera dal pericolo di frane e valanghe, redatta secondo le modalità di cui all'articolo 7;

l) una descrizione, firmata dal progettista, della natura e delle caratteristiche meccaniche del terreno attraversato dall'impianto, che, a richiesta dell'Ufficio, deve essere integrata da una perizia geologica;

m) una descrizione, firmata dal progettista, degli eventuali attraversamenti con linee elettriche o telefoniche, strade, fiumi o torrenti, canali, ferrovie o funivie e delle modifiche da apportare ai medesimi o delle opere interposte fra questi e l'impianto;

n) le istruzioni per la messa in servizio dell'impianto, per le verifiche e prove periodiche, compresi i relativi metodi, per la manutenzione periodica, comprendente l'elenco particolareggiato degli elementi costruttivi, degli organi meccanici, escluse le funi, e dei componenti elettrici ed elettronici con l'indicazione dei parametri e dei relativi limiti in base ai quali deve essere effettuata la loro sostituzione;

o) limitatamente agli impianti aerei, un piano di salvataggio delle persone in linea, comprendente la descrizione dei dispositivi previsti, nonché la consistenza ed il numero delle squadre di soccorso.

(3) Qualora trattasi di sciovie, il calcolo di stabilità del riduttore di cui al comma 2, lettera g), può essere sostituito dalla dichiarazione del costruttore del riduttore, attestante che la struttura presenta un grado di sicurezza non inferiore a quello stabilito dalle prescrizioni tecniche speciali, tenendo conto anche dell'eventuale tiro esercitato dall'anello trattivo.

(4) Il progetto di massima deve comprendere almeno i documenti di cui al comma 2, lettere b), d), e), f), k), l), m) e o), nonché una relazione tecnica illustrante le principali caratteristiche dell'impianto, integrata dalla determinazione delle potenze motrici necessarie, della velocità, della portata oraria e degli intervalli fra i veicoli. Nei casi di particolare configurazione del terreno, l'Ufficio può chiedere il piano quotato di cui al comma 2, lettera c).

5. (Relazione tecnica illustrativa)

(1) La relazione tecnica illustrativa di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), deve riferirsi in modo particolare a quelle parti che sono oggetto di prescrizioni derivanti dal regolamento tecnico generale o dalle prescrizioni tecniche speciali per singolo tipo di impianto, con la dimostrazione che le stesse sono rispettate. Alla stessa va allegato l'elenco dei materiali, con la specificazione delle loro caratteristiche, con osservanza delle norme dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI). Vanno inoltre indicate le ditte costruttrici dei principali elementi dell'impianto.

6. (Profili longitudinali della linea)

(1) I profili longitudinali della linea di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), devono essere muniti delle quote riferite al livello sul mare, firmati dall'ingegnere o geometra che ha effettuato il rilevamento e controfirmati dall'ingegnere progettista che in base a tale profilo ha progettato l'impianto.

(2) Per le funivie bifune sono previsti due profili longitudinali, uno in scala 1:5000, con indicazione delle stazioni, dei sostegni, di quella di massima del terreno, nonché delle funi portanti, e uno in scala non inferiore a 1:1000, con riportato l'esatto andamento del terreno oltreché sull'asse dell'impianto, anche sotto le funi, le quali devono essere rappresentate nelle loro diverse configurazioni limite. Con quest'ultimo profilo dovranno essere esibite anche le sezioni trasversali nei punti caratteristici della linea comprendenti una larghezza non inferiore a quella interessata dalle proiezioni orizzontali delle sagome d'ingombro dei veicoli.

(3) Per le funivie monofune è previsto un profilo longitudinale, in scala non inferiore a 1:500, sul quale è indicato, ove necessario, anche l'andamento trasversale del terreno mediante rilievo dei punti sotto le funi riportando, per le singole campate, le configurazioni della fune portante-traente, atte a determinare il franco verticale minimo e massimo dei veicoli dal suolo.

(4) Per le sciovie e impianti simili è previsto un profilo longitudinale in scala non inferiore a 1:500. Su di esso vanno indicati l'andamento della pista di risalita e la configurazione della fune traente, sia nelle condizioni di carico della linea più sfavorevole, sia nelle condizioni di fune scarica assoggettata alla massima tensione prevista in progetto. Deve essere adeguatamente indicata anche l'eventuale pendenza trasversale del terreno.

7. (Dichiarazione sull'assenza di pericolo da frane e valanghe)

(1) Nella compilazione della dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera k), oltre che degli elementi morfologici, si deve tener conto anche dei dati cronologici e statistici relativi agli eventi franosi o valanghivi che

hanno interessato la zona. La dichiarazione deve essere accompagnata da una planimetria generale della zona, in scala non inferiore a 1:25000, preferibilmente 1:10000, in cui è segnato il tracciato della linea, firmata dall'esperto.

(2) La costruzione degli impianti può essere subordinata alla realizzazione di eventuali opere protettive.

8. (Relazione sulle finalità dell'impianto)

(1) La relazione sulle finalità dell'impianto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), deve contenere:

- a) una descrizione delle finalità dell'impianto ed un'analisi sull'origine del traffico prevedibile;
- b) una planimetria, in scala 1:10000, con indicate la linea funiviaria proposta e le eventuali linee già esistenti o previste in zona, nonché le piste da sci servite da tali linee e gli eventuali itinerari turistici o sciistici di collegamento tra queste.

9. (Ammontare del deposito cauzionale)

(1) La misura del deposito cauzionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), è pari a:

- a) lire 10.000.000 per linee da realizzare con funivie bifune a va e vieni, funicolari terrestri, funivie monofune ad ammortamento automatico dei veicoli, nonché impianti assimilabili;
- b) lire 4.000.000 per linee da realizzare con impianti funiviari monofune ad attacchi fissi ed impianti assimilabili;
- c) lire 1.000.000 per linee da realizzare con impianti funiviari terrestri, quali sciovie, slittinovie ed impianti assimilabili, con una lunghezza sviluppata inferiore a 500 m e lire 2.000.000 per linee di lunghezza superiore.

(2) La Giunta provinciale dispone l'incameramento della cauzione nei casi previsti dall'articolo 3 della legge.

10. (Istruttoria)

(1) L'istruttoria della domanda di concessione ha inizio una volta presentata tutta la documentazione di cui all'articolo 3 della legge ed all'articolo 3 del regolamento.

(2) L'Ufficio può chiedere in ogni momento ulteriori chiarimenti, studi ed elaborati tecnici, ritenuti necessari per l'istruttoria.

(3) Esaminata la documentazione, l'Ufficio esprime un parere sulla costruibilità tecnica dell'impianto, che viene notificato al richiedente.

(4) Nell'elaborazione del progetto esecutivo o in sede di costruzione e di esercizio dell'impianto, devono essere osservate le eventuali prescrizioni contenute nel parere favorevole espresso dall'Ufficio.

11. (Rilascio della concessione)

(1) Conclusa l'istruttoria, la Giunta provinciale adotta il relativo provvedimento.

(2) Quando trattasi di domande di concessione di linee in concorrenza, l'Ufficio trasmette al comune interessato per territorio copia della deliberazione della Giunta provinciale, con la quale è stato deciso sulle domande di cui all'articolo 19, comma 3, della legge. La concessione edilizia è rilasciata a colui al quale la Giunta provinciale ha accordato la preferenza.

(3) Il rilascio della concessione obbliga il concessionario ad osservare, oltre alle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la costruzione e l'esercizio di impianti a fune in servizio pubblico, tutte le prescrizioni riportate nel disciplinare - tipo approvato dalla Giunta provinciale di cui all'articolo 3, comma 2.

12. (Modifica della concessione)

(1) Sono considerate varianti sostanziali alla linea che rendono necessaria la modifica della concessione, salvo altri casi particolari:

- a) la sostituzione dell'impianto realizzante la linea con uno di altra tipologia;
- b) lo spostamento, il prolungamento o l'accorciamento dell'impianto, ritenuti rilevanti dall'Ufficio, d'intesa con le ripartizioni provinciali competenti in materia di piste da sci e di tutela del paesaggio;
- c) l'aumento della potenzialità oraria di trasporto rispetto a quella indicata nell'atto di concessione, ritenuta rilevante dall'Ufficio, d'intesa con le ripartizioni provinciali competenti in materia di piste da sci e di tutela del paesaggio.

(2) La domanda di modifica della concessione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) progetto di modifica dell'impianto;
- b) relazione giustificativa sulla necessità rispettivamente opportunità dell'iniziativa proposta;
- c) se del caso, dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera k);
- d) provvedimenti favorevoli emanati da organi non provinciali di cui all'articolo 6 della legge, qualora la modifica

richieda la pronuncia di tali organi.

- (3) I provvedimenti favorevoli emanati da organi provinciali di cui all'articolo 6 della legge vengono acquisiti d'ufficio da parte dell'Ufficio.
- (4) L'Ufficio esprime un parere sulla costruibilità tecnica delle varianti, notificandolo all'interessato.

13. (Rinnovo della concessione)

1. Dodici mesi prima della scadenza della concessione, l'Ufficio provvede a comunicare tale scadenza all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando i documenti da presentare con la domanda per l'eventuale rinnovo della concessione.

(2) La domanda di rinnovo della concessione va corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione tecnica sullo stato di efficienza dell'impianto, redatta da un ingegnere esperto nel settore, iscritto all'albo professionale, o dal tecnico responsabile, contenente gli esiti delle analisi di tutte le parti dell'impianto interessanti la sicurezza, tenuto conto dei controlli e degli esami eseguiti periodicamente negli anni precedenti, circa la sicurezza e lo stato di conservazione;
- b) planimetria di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b);
- c) descrizione delle finalità della linea di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a);
- d) certificazione del comune competente per territorio sulla rispondenza del tracciato dell'impianto esistente con quello indicato nel piano urbanistico;
- e) parere di massima favorevole sulla eventuale pista da sci servita dalla linea di cui all'articolo 6 della legge, espresso dalla ripartizione provinciale competente in materia, qualora quello agli atti dell'Ufficio, alla data di presentazione della domanda di rinnovo, risulti rilasciato in data anteriore a dieci anni.

(3) Qualora i lavori prescritti sulla base della relazione tecnica sullo stato di efficienza non siano stati eseguiti entro il termine prefissato, l'esercizio rimane sospeso fino al rilascio del nuovo nulla osta, previa visita straordinaria o collaudo dell'impianto.

(4) Anche in caso di presentazione della domanda di rinnovo del già titolare della concessione dopo la scadenza stessa, si segue la procedura prevista dal presente articolo.

(5) Qualora non venga chiesto il rinnovo della concessione o non vengano eseguiti, entro i termini prefissati i lavori prescritti sulla base della relazione tecnica sullo stato di efficienza nonché nei casi di sospensione del servizio ai sensi degli articoli 14, comma 3, e 28, comma 3, della legge, l'Ufficio può disporre la chiusura dell'impianto al pubblico esercizio mediante l'apposizione di sigilli.

14. (Cessione della linea)

(1) A dimostrazione dell'avvenuta cessione della linea, il concessionario subentrante deve trasmettere all'Ufficio copia autenticata del contratto di cessione, redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

(2) Non è consentita la cessione del solo esercizio della linea.

15. (Revoca della concessione)

(1) A prescindere dalle deduzioni previste dall'articolo 11, comma 1 della legge, l'indennità dovuta per la revoca della concessione è calcolata tenendo conto del costo convenzionale dell'impianto come indicato nell'allegato A, determinato secondo le modalità di calcolo in vigore al momento del provvedimento di revoca. Dal costo così stabilito sono detratte le quote accantonate per l'ammortamento dell'impianto che si effettua in:

- a) 20 anni per funivie bifune, monofune ad ammortamento automatico dei veicoli, funicolari ed impianti assimilabili;
- b) 15 anni per funivie monofune ad ammortamento permanente dei veicoli ed impianti assimilabili;
- c) 10 anni per sciovie ed impianti assimilabili.

(2) Nell'indennità si tiene conto di eventuali spese sostenute per l'adeguamento, l'ammodernamento o potenziamento dell'impianto e delle quote afferenti a notevoli movimenti di terreno, parcheggi, piste, impianti per innevamento programmato, linee elettriche di alimentazione, in quanto al servizio della linea funiviaria.

(3) Se la linea relativa alla concessione revocata è attiva, è inoltre dovuto un indennizzo sostitutivo dell'utile cessante per il periodo intercorrente fra il provvedimento di revoca e la scadenza della concessione. Tale indennizzo è calcolato sulla media dei risultati d'esercizio dell'ultimo triennio, sulla base dei prescritti documenti contabili regolarmente tenuti.

16. (Tariffe, orari, assicurazioni)

- (1) La Giunta provinciale può approvare dei criteri uniformi per la determinazione della tariffa massima applicabile per la corsa singola di ogni impianto.
- (2) Per le linee che rivestono particolare carattere sociale, in quanto colleganti centri abitati con il fondovalle, la Giunta provinciale può determinare la rispettiva tariffa per ogni singola linea, in deroga ai criteri di cui al comma 1.
- (3) Le tariffe e gli orari, prima di essere applicati, devono essere resi noti ai viaggiatori.
- (4) Le dimensioni minime delle tabelle da esporre per le comunicazioni di cui all'articolo 14, comma 4, della legge sono riprodotte nell'allegato B.
- (5) A richiesta dell'Ufficio il concessionario deve dimostrare la copertura assicurativa dei rischi connessi con l'esercizio della linea di trasporto funiviario in servizio pubblico. I limiti della garanzia assicurativa non devono essere inferiori ai minimi indicati nell'allegato C.
- (6) Il trasporto dei viaggiatori deve eseguirsi esclusivamente secondo l'ordine delle richieste. È vietato accordare qualsiasi precedenza.
- (7) Dal divieto di cui al comma 6 sono esclusi il personale addetto alla manutenzione o alla sorveglianza degli impianti, i funzionari che esercitano la vigilanza ed il sindacato, nonché le persone incaricate del soccorso, nell'espletamento delle loro funzioni.

17. (Sistema di linee)

- (1) Agli effetti dell'articolo 18 della legge, per sistema di linee si intende l'insieme di due o più linee collegate o funzionalmente interdipendenti fra di loro per servire o per valorizzare una o più zone turistiche o sciistiche, anche a cavaliere di diversi versanti.
- (2) Il collegamento o la relazione di reciproca dipendenza possono essere costituiti anche da itinerari sciistici o turistici, a condizione che sugli stessi sia stato espresso il parere di massima favorevole da parte della ripartizione provinciale competente in materia di piste da sci.
- (3) L'insieme di linee può comprendere una o più linee adduttrici alle zone interessate e può attingere traffico da più fonti.
- (4) Il rilascio delle concessioni per le linee di un sistema deve essere chiesto entro tre anni dalla data del provvedimento di riconoscimento del sistema. L'inutile decorso di tale termine, comporta la decadenza della preferenza per l'ottenimento della concessione stessa.
- (5) Il termine entro cui ciascuna linea deve essere realizzata è indicato nel provvedimento di concessione e non può superare i termini previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge. Trascorso inutilmente tale termine, la concessione è da intendersi decaduta ex lege.
- (6) Il piano di massima di cui all'articolo 18, comma 6, della legge, oltre ad essere corredato, per ogni linea, dei documenti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere d), f), k), l) e m) e della relazione sulle finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), deve essere corredato da una relazione tecnica illustrante le principali caratteristiche dell'impianto integrata dalla determinazione delle potenze motrici necessarie, della velocità, della portata oraria, degli intervalli tra i veicoli.

18. (Domanda di collaudo)

- (1) La domanda di collaudo deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) dichiarazione della ditta costruttrice circa le caratteristiche dei materiali impiegati e le modalità di costruzione e sulla completa ultimazione delle opere a regola d'arte, nonché circa l'esecuzione delle saldature impiegate nelle varie parti dell'impianto ed in particolare nelle strutture aventi speciale importanza nei riguardi della sicurezza, eseguite da personale specializzato;
 - b) la dimostrazione dell'avvenuto deposito presso il Tesoriere della Provincia dell'importo preventivato per onorari ed i rimborsi dei collaudatori, salvo conguaglio;
 - c) certificati di collaudo e bollettini di fabbrica delle funi;
 - d) verbali sull'esecuzione di impalmatura delle funi;
 - e) verbali sull'esecuzione di giunti a testa fusa;
 - f) su richiesta dell'Ufficio, certificati di origine dei materiali impiegati;
 - g) su richiesta dell'Ufficio, certificati delle prove di laboratorio e di cantiere per elementi, strutture e saldature dell'impianto;
 - h) verbali relativi all'esame magnetinduttivo delle funi;
 - i) dichiarazione sull'avvenuta installazione degli impianti di messa a terra elettrica e relativa verifica;
 - j) certificazione sull'avvenuto deposito presso la ripartizione provinciale edilizia e servizio tecnico del certificato di collaudo statico per le opere in cemento armato normale e precompresso, nonché per le costruzioni in acciaio,

eseguito a cura dell'ingegnere nominato dal concessionario che, per le sciovie, è da presentarsi solo su richiesta dell'Ufficio.

(2) Nella domanda di collaudo, il direttore dei lavori indica le eventuali lievi, giustificate varianti introdotte nel corso dei lavori e attesta di aver effettuato personalmente tutte le prove di funzionamento e di carico, atte ad accertare il regolare funzionamento dell'impianto ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio.

19. (Oneri di sorveglianza e di collaudo)

(1) La misura del contributo annuo per le spese di sorveglianza è indicata nell'allegato D. Tale contributo va versato annualmente, su richiesta dell'Ufficio provinciale entrate, a partire dall'anno successivo alla data di rilascio della concessione, della sua modifica o del suo rinnovo. La quota annua è dovuta anche per tutto l'anno in cui scade la concessione.

(2) L'onorario che spetta ad ogni singolo collaudatore è indicato nella tariffa professionale riportata nell'allegato E. Se la commissione di collaudo è composta di due membri, l'onorario è ridotto del 15 per cento. Se la commissione è composta di tre membri, l'onorario è ridotto del 26,6 per cento. Se la commissione è composta di 4 membri, l'onorario sopraindicato è ridotto del 32,5 per cento. Nei casi in cui il collaudo statico delle opere in cemento armato normale e precompresso sia eseguito da parte di un libero professionista, nominato dal concessionario, l'importo delle opere su cui va calcolato percentualmente l'onorario è determinato nell'80 per cento del costo convenzionale dell'impianto (P+P'), così come determinato nell'allegato A. Per i dipendenti provinciali l'indennità libero professionale sostituisce l'onorario per collaudi, tranne nei casi in cui essi vengono nominati per partecipare alla Commissione di collaudo come membri della Commissione consultiva ministeriale indicata al comma 5.

(3) Ai membri ed al segretario della commissione di collaudo spetta, se dovuto, oltre all'onorario, il pagamento delle ore di lavoro straordinario ed il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio. Per i dipendenti da pubbliche amministrazioni tali spese sono liquidate secondo le vigenti norme sul trattamento economico del lavoro straordinario e di missione.

(4) Su indicazione dell'Ufficio, il concessionario provvede ad effettuare il deposito per gli onorari ed il rimborso delle spese sul conto intestato "Depositi di terzi per operazioni di collaudo delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico" appositamente istituito presso il Tesoriere della Provincia, il quale provvede a trasmettere copia della quietanza di versamento all'Ufficio.

(5) A collaudo avvenuto, il direttore dell'Ufficio dispone la liquidazione degli onorari ai membri che secondo l'articolo 26 della legge vengono nominati come membro della Commissione consultiva del Ministero dei Trasporti per gli impianti funiviari, o fanno parte del Ministero dei Trasporti stesso o di altra amministrazione con specifica esperienza sul tipo di impianto da collaudare, e di ogni altro compenso di cui al comma precedente a tutti i membri ed al segretario della Commissione, autorizzando il Tesoriere della Provincia a prelevare le somme occorrenti dal corrispondente deposito. Tale autorizzazione è data sulla copia della quietanza di versamento, mediante indicazione dei nominativi dei beneficiari e delle somme loro spettanti. Il Direttore dell'Ufficio dispone altresì il versamento all'entrata del bilancio provinciale delle somme depositate ai sensi del comma 4 relative a collaudi eseguiti da collaudatori dipendenti provinciali.

(6) I depositi di cui al comma 4 sono tenuti dal Tesoriere in evidenza fra i valori di terzi a custodia ed alla fine dell'esercizio deve essere indicata la consistenza nel verbale della verifica di cassa.

(7) La ripartizione provinciale Finanze e bilancio vigila sulla regolarità del servizio dei depositi e delle spese inerenti alle operazioni di collaudo.

20. (Regolamento di esercizio)

(1) L'esercizio dell'impianto deve svolgersi secondo le modalità determinate in apposito regolamento di esercizio previsto dalle norme tecniche di sicurezza, approvato dall'Ufficio su proposta del tecnico responsabile e del concessionario. Il regolamento di esercizio è redatto secondo schemi predisposti dall'Ufficio per i singoli tipi di impianto. In quanto applicabili devono essere osservate anche le disposizioni riportate nei regolamenti tecnici generali o speciali, nonché le altre eventuali prescrizioni atte a garantire la sicurezza e regolarità del pubblico servizio.

(2) Il regolamento di esercizio deve contenere prescrizioni riguardanti il personale, quali l'ordinamento, le mansioni, gli obblighi ed il comportamento in servizio, il trasporto con particolare riguardo alle modalità di effettuazione dell'esercizio e alla manutenzione dell'impianto, i viaggiatori e le cose, con particolare riguardo agli obblighi, ai divieti e alle sanzioni relative. Il personale di servizio deve essere a perfetta conoscenza del regolamento di esercizio.

(3) Il testo integrale delle disposizioni concernenti i viaggiatori deve essere esposto in luogo ben visibile al pubblico. I trasgressori a tali disposizioni, regolarmente portate a conoscenza del pubblico, sia nelle stazioni che in linea, e la cui inosservanza può arrecare serio pregiudizio all'incolumità dei viaggiatori, devono essere deferiti all'autorità giudiziaria dagli agenti responsabili dell'esercizio, qualora il fatto integri una delle ipotesi di reato, previsto dagli articoli 432 e 650 del Codice penale o dal Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

(4) Il concessionario deve comunicare tempestivamente all'Ufficio, anche mediante fonogramma, telegramma o fax, qualsiasi incidente o causa che abbia turbato o turbi la regolarità e la sicurezza dell'esercizio dell'impianto.

21. (Libro giornale e libro di sorveglianza)

- (1) Presso l'impianto deve essere tenuto il libro giornale, compilato secondo il modello approvato dall'Ufficio nel quale vanno registrate tutte le annotazioni relative al servizio. Esso deve essere sempre a disposizione dell'Ufficio.
- (2) I risultati delle ispezioni e verifiche di cui all'articolo 28, comma 1, della legge devono essere annotati su apposito libro di sorveglianza, tenuto a cura dell'Ufficio.
- (3) I risultati delle ispezioni, verifiche e prove annuali, di riapertura dell'esercizio e di quelle straordinarie, effettuate dal tecnico responsabile, vanno riportati su un modello redatto dallo stesso tecnico responsabile e depositato presso l'impianto. I risultati vanno comunicati all'Ufficio, eventualmente in forma riassuntiva.

22. (Revisioni speciali degli impianti)

- (1) Gli impianti vanno sottoposti ogni cinque anni ad una revisione speciale, sottoponendo gli elementi costruttivi, gli organi meccanici e le relative giunzioni saldate contro la cui rottura non esistono efficaci accorgimenti tecnici atti a tutelare la sicurezza dei viaggiatori e del personale, a controlli non distruttivi da parte di personale qualificato. Va inoltre verificata la buona conservazione di tutti gli azionamenti esistenti, compresi i circuiti elettrici di comando, di sicurezza, di telecomunicazione, nonché dei diversi meccanismi ed apparecchiature, in particolare per quanto riguarda quelle di frenatura.
- (2) Le ditte costruttrici delle apparecchiature meccaniche e degli equipaggiamenti elettrici ed elettronici, o, qualora le stesse non fossero più esistenti, il tecnico responsabile, devono stabilire tutte le parti dell'impianto da sottoporre a controlli specifici indicando la difettosità ammissibile e le modalità delle prove.
- (3) Le eventuali teste fuse per i dispositivi di attacco delle funi traenti, zavorra e tenditrici, devono essere rinnovate.
- (4) A revisione speciale effettuata, il tecnico responsabile deve inviare all'Ufficio una relazione finale, indicando l'esito delle verifiche e prove effettuate.

23. (Revisioni generali degli impianti)

- (1) Gli impianti vanno sottoposti a revisione generale nei termini di seguito indicati, decorrenti dalla data del primo inizio dell'esercizio o dalla data di collaudo a seguito dell'ultima revisione generale:
 - a) le funivie bifune a va e vieni e funicolari terrestri ogni venti anni;
 - b) le funivie monofune ad ammortamento temporaneo dei veicoli ogni venti anni e successivamente ogni dieci anni;
 - c) le funivie monofune ad ammortamento permanente dei veicoli ogni quindici anni;
 - d) le sciovie, slittinovie e gli impianti assimilabili ogni dieci anni.
- (2) Per gli impianti, che costituiscono un collegamento con altri impianti in esercizio, la revisione generale deve essere completata prima dell'inizio dell'esercizio stagionale, entro il quale scade la revisione generale medesima.
- (3) Ai fini dell'approvazione della revisione generale dell'impianto da parte dell'Ufficio, il concessionario deve presentare, sei mesi prima della data in cui deve essere effettuata la revisione generale, una relazione particolareggiata sui controlli e sui lavori di revisione previsti, firmata da un ingegnere esperto nel settore, iscritto nell'albo professionale, o dal tecnico responsabile dell'impianto. La relazione deve tenere conto che vanno effettuati i controlli, verifiche e prove almeno sulle seguenti parti dell'impianto:
 - a) costruzioni delle stazioni e della linea;
 - b) tutte le apparecchiature meccaniche compresi i veicoli, di norma previo smontaggio delle stesse;
 - c) elementi costruttivi, organi meccanici e relative giunzioni saldate di cui all'articolo 22, comma 1;
 - d) tutti gli equipaggiamenti elettrici ed elettronici e relativi cablaggi e collegamenti elettrici di terra.
- (4) In relazione all'esito dei controlli indicati nel comma 3 devono essere adottati tutti i provvedimenti necessari per garantire con sicurezza un ulteriore periodo di esercizio, da effettuarsi preferibilmente a cura della ditta costruttrice oppure a cura di ditte di capacità riconosciuta.
- (5) Terminata la revisione generale, il direttore dei lavori redige una relazione sui lavori e controlli effettuati, indicando i relativi esiti. Tale relazione è integrata da una dichiarazione dello stesso, dalla quale risulti che è garantito l'esercizio per un ulteriore periodo di tempo con piena efficienza e sicurezza. L'Ufficio, effettuato con esito positivo l'esame della relazione di revisione, emette, se necessario, provvedimento di proroga dell'esercizio pubblico, in attesa del collaudo funzionale di cui all'articolo 28, comma 6, della legge.

24. (Proroga dei termini di revisione)

- (1) Per i servizi di trasporto pubblico effettuati mediante impianti funicolari aerei e terrestri e destinati ad assolvere finalità turistico-sportive nelle stazioni di villeggiatura invernale, rimasti totalmente o parzialmente inattivi nelle stagioni invernali 1988/89 e 1989/90, a causa di carenza di precipitazioni nevose, i termini di cui all'articolo 23,

comma 1, possono essere prorogati di un anno, su richiesta dell'azienda esercente.

(2) Nella domanda di proroga, controfirmata dal tecnico responsabile, vanno individuati esattamente i periodi di attività dell'impianto in ciascuna delle due stagioni invernali 1988/89 e 1989/90, nonché il periodo di attività espletata dall'impianto stesso nella stagione invernale 1987/88, espressi in giorni. Alla domanda è allegata la relazione del tecnico responsabile, sulle condizioni dell'impianto e dei suoi principali componenti, con particolare riguardo alla sicurezza e sugli eventuali interventi di controllo o manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, espletati, precisandone l'esito.

(3) La proroga è concessa a condizione che la somma dei periodi di attività nelle due stagioni 1988/89 e 1989/90 non superi il periodo di attività del medesimo impianto nella stagione invernale 1987/88. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di durata in servizio delle funi metalliche e sui controlli periodici da espletare su dette funi.

25. (Contrassegno distintivo)

(1) Il contrassegno distintivo di riconoscimento del personale addetto agli impianti ed a contatto con il pubblico deve essere conforme a quello riprodotto in scala 3:1 all'allegato F.

26. (Abrogazione norme)

(1) Il decreto del Presidente della giunta provinciale 9 settembre 1974, n. 64, recante "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, concernente la disciplina delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico", modificato dai decreti del Presidente della giunta provinciale 11 marzo 1976, n. 14, 25 settembre 1980, n. 26, 5 settembre 1983, n. 12, 31 maggio 1985, n. 6, 7 giugno 1988, n. 18, 13 novembre 1991, n. 25, 16 settembre 1992, n. 34, e 20 febbraio 1995, n. 10, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A (articolo 15 e 19) 2)

Formula di calcolo del costo di costruzione di impianti funiviari in servizio pubblico

Allegato B (articolo 16)

Dimensioni minime delle tabelle sulle tariffe di trasporto, sugli orari di servizio e sulle norme comportamentali

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE
RIPARTIZIONE TRAFFICO E TRASPORTI
Linea funiviaria:

Allegato C (articolo 16)

Minimi di garanzia per l'assicurazione della responsabilità civile per le linee funiviarie

(1) I minimi di garanzia per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dall'esercizio delle linee funiviarie in servizio pubblico sono stabiliti, per tipologia di impianti, per le somme non inferiori alle seguenti:

A) per funivie bifune a va e vieni, funicolari ed impianti assimilabili:

- a) danni a cose e/o animali lire 200.000.000;
- b) danni a persone lire 1.500.000.000;
- c) catastrofe lire $C \times N \times 350.000.000$;

dove:

- C = 0,30 per impianti fino a 35 persone per veicolo;
- C = 0,25 per impianti da 35 a 70 persone per veicolo;
- C = 0,20 per impianti da 70 e oltre persone per veicolo;

N = numero massimo delle persone in linea di salita e di discesa.

B) per funivie monofune ad ammorsamento automatico dei veicoli ed impianti assimilabili:

- a) danni a cose e/o animali lire 200.000.000;

b) danni a persone lire 1.500.000.000;

c) catastrofe lire $C \times N \times 100.000.000$;

dove:

$C = 0,30$ per impianti fino a 250 persone in linea di salita e di discesa;

$C = 0,25$ per impianti da 251 a 350 persone in linea di salita e di discesa;

$C = 0,20$ per impianti con oltre 350 persone in linea di salita e di discesa;

$N =$ numero massimo delle persone in linea di salita e di discesa;

C) per funivie monofune ad attacchi fissi ed impianti assimilabili:

a) danni a cose e/o animali lire 200.000.000;

b) danni a persone lire 1.500.000.000;

c) catastrofe:

1) lire 3.500.000.000 per impianti con massimo di 100 persone in linea di salita e di discesa;

2) lire 5.000.000.000 per impianti con oltre 100 persone in linea di salita e di discesa;

D) per sciovie, slittinovie ed impianti assimilabili:

a) danni a cose e/o animali lire 100.000.000;

b) danni a persone lire 1.500.000.000;

c) catastrofe lire 2.500.000.000.

Allegato D (articolo 19)

Contributo per spese di sorveglianza

(1) Il concessionario è tenuto a versare annualmente il contributo per spese di sorveglianza di cui all'articolo 29 della legge nella seguente misura per anno:

a) euro 1.800,00 per funivie bifune, funicolari, funivie monofune ad ammortamento automatico dei veicoli ed impianti assimilabili.

Per le linee di prima categoria il contributo è ridotto al 25%.

b) euro 900,00 per funivie monofune ad attacchi fissi ed impianti assimilabili;

c) euro 600,00 per sciovie, slittinovie ed impianti assimilabili. 3)

(2) Il contributo, definito al comma 1, è soggetto ad aggiornamento nella misura della variazione percentuale dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il comune di Bolzano, diffuso dall'Istituto provinciale di statistica - ASTAT e riferito al mese di giugno.

(3) L'aggiornamento del contributo avviene qualora il suddetto indice sia aumentato rispetto alla precedente determinazione di almeno 10% e l'applicazione dell'aggiornamento decorre dalla prima scadenza annuale di contributo successiva al 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata la variazione.

Allegato E (articolo 19)

Compenso professionale per collaudo di impianti a fune

Costo convenzionale Percentuale per tutti
di costruzione (P+P') gli impianti tranne le sciovie

750 milioni 0,361

1000 milioni 0,269

1500 milioni 0,188

2000 milioni 0,148

3000 milioni 0,109

4000 milioni 0,091

5000 milioni 0,081

Costo convenzionale Percentuale per
di costruzione (P+P') le sciovie

100 milioni 0,63

200 milioni 0,378

300 milioni 0,302

400 milioni 0,272

500 milioni 0,261

Per importi delle opere superiore al massimo od inferiore al minimo indicato nella presente tabella, le percentuali restano invariate. Per valori intermedi le percentuali vengono determinate per interpolazione lineare.

Allegato F (articolo 25)
Contrassegno distintivo di riconoscimento dell'addetto
agli impianti funiviari a contatto con il pubblico

Scala 3:1

¹⁾ Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 14 gennaio 1997, n. 2.

²⁾ L'allegato A è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 22 novembre 2002, n. 48.

³⁾ Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 17 novembre 2003, n. 53.